

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/891 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA) alle misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione ⁽²⁾, si applicano le disposizioni relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE) stabilite nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 1299/2013 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) L'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro sia dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) che della cooperazione territoriale europea ha risentito come mai prima delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche. Tali misure dovrebbero consentire ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'IPA II di contribuire a rispondere in modo flessibile ed efficace alle esigenze che stanno emergendo rapidamente nei settori più colpiti, quali la sanità, le imprese (comprese le piccole e medie imprese) e il mercato del lavoro, promuovendo così la ripresa socioeconomica nelle aree dei programmi.
- (3) Le misure specifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2020/460 ⁽⁵⁾ e (UE) 2020/558 ⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro della cooperazione territoriale europea e ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'IPA II, nella misura in cui gli articoli da 33 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 fanno riferimento alle disposizioni modificate dai regolamenti (UE) 2020/460 e (UE) 2020/558. È tuttavia opportuno modificare anche alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 non oggetto di tali misure specifiche.
- (4) Al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla pandemia di Covid-19, è opportuno permettere in via eccezionale alle autorità di gestione di chiedere l'applicazione nel periodo contabile 2020-2021 di un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

⁽¹⁾ GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 32).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).